

Statuto A.Fe.P.A.T. A.P.S.

Art. 1 Denominazione e Sede

- 1.1 È costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia dell'Ente Terzo Settore, l'Associazione denominata "A.Fe.P.A.T." APS (Associazione Ferrovieri Pensionati e Amici del Treno - Associazione Promozione Sociale) cf. 95157370636, che assume la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale, riconosciuta decreto dirigenziale n.74 del 30/01/2020 dipart.50 direz.g5 unità o.d.1.
2. L'Associazione ha sede legale al Corso Arnaldo Lucci 156/A, interno stazione FS, in Napoli Cap. 80142.
3. Il trasferimento della Sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo, agli uffici competenti, di apposita comunicazione.

Art. 2 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce, nei limiti del D. Lgs. 117 del 3/7/ 2017, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea dei Soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 Efficacia dello Statuto

1. ^{oli}Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione: ^{oli}esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4 Scopo e Attività

1. Scopo dell'Associazione è quella di raggruppare Ferrovieri, ex Ferrovieri e Amici del mondo ferroviario con le rispettive famiglie.
2. Promuovere progetti tendenti a realizzare: convegni, incontri e dibattiti al fine di utilizzare proficuamente il grande patrimonio di esperienze acquisite nel mondo del trasporto ferroviario.
3. Promuovere e diffondere il Volontariato in ogni sua accezione, migliorando i rapporti umani e di solidarietà, collaborare, prestando la propria assistenza per inserire il socio come soggetto attivo nel sociale, rendendolo partecipe e non emarginato.
4. Inoltre l' Associazione si prefigge di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, nel pieno rispetto della libertà e dignità di tutti.

5. Promuovere in conformità ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017 lettera i): l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
6. L'associazione ha la finalità di rafforzare i legami tra le persone e le comunità, sensibilizzare ai principi della tolleranza e dell'inclusione, strutturare situazioni di aggregazione, condivisione e socialità allo scopo di generare anticorpi a contrasto dei fenomeni di marginalità sociale, culturale e lavorativa.
7. L'associazione svolge attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali è il Consiglio Direttivo.

Art.5 Soci

1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione, come soci, tutte le persone fisiche, senza discriminazione di razza o condizione sociale che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, specificando nella domanda di accettare e condividere tutte le norme previste dallo Statuto, i regolamenti e ogni delibera democraticamente emanata dagli Organi dell'Associazione ai vari livelli.
2. I Soci possono essere:
 - a) Soci fondatori: sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'Atto costitutivo;
 - b) Soci operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono alla associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria;
 - c) Soci onorari: sono Soci onorari le persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti nell'organizzazione.

Art. 6 Ammissione del socio

1. Il richiedente acquista la qualifica di Socio al momento del rilascio della tessera Sociale. La quota è deliberata dal Consiglio Direttivo ogni anno.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione, che vengono presentate nelle forme e nelle modalità stabilite dal Regolamento deliberato dall'Assemblea dei Soci.
3. L'eventuale respingimento della domanda deve essere motivato e verbalizzato nell'apposito registro. Il respingimento deve essere comunicato, in forma scritta, all'interessato entro sessanta giorni dall'avvenuta decisione.
4. L'interessato potrà fare ricorso alla prima Assemblea utile dei Soci.
5. Non è ammessa la categoria di socio temporaneo. La quota associativa non trasmissibile.

Art. 7 Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle attività e alle strutture dell'Associazione, di informazione e di controllo secondo le leggi vigenti e dallo Statuto.
2. Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche dello Statuto, a partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie e per l'elezione degli Organi dell'Associazione.
3. Ogni Socio ha diritto di proporsi, nell'Assemblea, quale candidato negli Organi Associativi, ma deve essere in regola coi versamenti delle quote associative. I Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale.
4. Tutti devono svolgere le attività ad essi assegnate con spirito improntato al Volontariato, spontaneamente e gratuito.
5. I rapporti tra associati devono essere improntati su principi di solidarietà, correttezza, onestà e buona fede.

Art. 8 Perdita della Qualità di Socio

1. La qualità di Socio si perde:
 - a) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'Assemblea, proposta dal Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale.
 - b) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - c) espulsione: l'Assemblea delibera l'espulsione su istanza del Consiglio Direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile a richiesto dello stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

- d) per decesso.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Art. 9 Organi Sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
- a) l'Assemblea dei Soci,
 - b) il Presidente e Presidente Onorario.
 - c) il Consiglio Direttivo.
 - d) Il collegio dei Probiviri.
 - e) Organo di controllo finanziario.

Art. 10 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai Soci dell'organizzazione ed è l'Organo Sovrano.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne faccia le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, Fax, PEC o e-mail (preventivamente indicata dal socio), spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. (nel caso di comunicazione con e-mail sono previsti 10 giorni).
5. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.
6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.
8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria Quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione.
È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11 Compiti dell'Assemblea

1. Le competenze dell'Assemblea sono:

- a) Nomina il Presidente dell'organizzazione;
Nomina o revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali;
- d) Approva eventualmente il regolamento dei lavori dell'Assemblea;
- e) delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento dell'organizzazione;
- g) delibera sull'esclusione dei Soci;
- h) Elegge, tra i soci, il Collegio dei Probiviri.

Art. 12 Assemblea Ordinaria

- 1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
- 2. L'Associazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
- 3. I Soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro Socio, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
- 4. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Art. 13 Assemblea Straordinaria

- 1. L'assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea di cui al precedente articolo.

Art. 14 Struttura dell'Assemblea

- 1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro

- del Consiglio Direttivo designato dall'assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Associazione o, in caso di suo impedimento, da socio nominato dall'assemblea.
 3. I verbali dell'assemblea sono redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.
 4. Le decisioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
 5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e firmato dal Presidente, ha diritto di informazioni e di controllo statutario delle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere bilanci e registri dell'associazione.
- 

Art. 15 Il Presidente

1. Il Presidente, dura in carica tre anni e rappresenta l'organizzazione in tutti gli atti amministrativi e giuridici.
2. Predisporre tutti gli atti per la gestione dell'organizzazione.
3. Deve dare esecuzione alle delibere assembleari.

Art. 16 Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Organizzazione ed è composto da undici membri: il Presidente dell'organizzazione, il Vicepresidente, il segretario/tesoriere e da otto consiglieri.
 2. Nella prima seduta vengono eletti, fra i componenti stessi, il Vicepresidente, il segretario/tesoriere ed 8 consiglieri responsabili delle varie attività.
 3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Organizzazione. Anche tutti i membri vengono eletti dall'Assemblea fra i soci. In ogni caso deve essere garantita la rappresentanza femminile.
 4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo oppure il 25% dei soci con richiesta scritta e motivata.
 5. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
 6. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Direttivo, ma con voto consultivo.
- 

Art. 17 Collegio dei Probiviri

1. Il collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica tre anni. E' composto da tre membri e tra essi deve essere eletto il

- Presidente.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di valutare i ricorsi dei soci avverso alle contestazioni mosse dal Consiglio Direttivo in relazione a comportamenti difformi dagli scopi, agli interessi morali, civili e patrimoniali dell'associazione.
Il Collegio, fatti gli accertamenti del caso, comunicherà al Socio, per iscritto, le proprie decisioni. Successivamente il Socio potrà fare ricorso alla prima Assemblea utile.



Art. 18 Organo di Controllo Finanziario

1. L'organo di controllo è il Collegio di Revisione dei Conti ed è composto da tre membri. Dura in carica tre anni ed elegge il Presidente, tra uno dei membri, nella prima adunanza.
2. Esercita la verifica di tutti gli atti contabili, sia durante l'esercizio finanziario sia alla chiusura del bilancio consuntivo.
3. Presenta all'assemblea dei soci una dettagliata relazione scritta circa la regolarità del bilancio consultivo predisposto dal tesoriere.

Art. 19 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili. in ogni modo acquisiti.

Art. 20 Risorse Finanziarie

1. Le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative annuali dei soci;
 - b) contributi dei soci e dei partecipanti alle attività dell'associazione;
 - c) contributi volontari di privati;
 - d) contributi corrisposti da Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità conformi ai fini istituzionali;
 - e) offerte di modico valore in conseguenza di ricorrenze festive o da attività turistiche.



Art. 21 Divieto di Distribuzione degli Uti e Utilizzo del Patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organizzazione ha l'obbligo esclusivo di utilizzare le risorse finanziarie per lo svolgimento delle attività statutarie.

Gli utili sono accantonati su apposito C/C bancario.
I titolari del C/C sono il Presidente e il tesoriere.

Art. 22 Scritture contabili e bilanci

1. I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio.
Sono redatti ai sensi dell'articolo 13 e 87 del D. Lgs 117/2017.

Art. 23 Bilancio Sociale

1. Il bilancio d'esercizio è redatto nei casi e modi previsti dall'articolo 14 del D. Lgs 117/2017.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

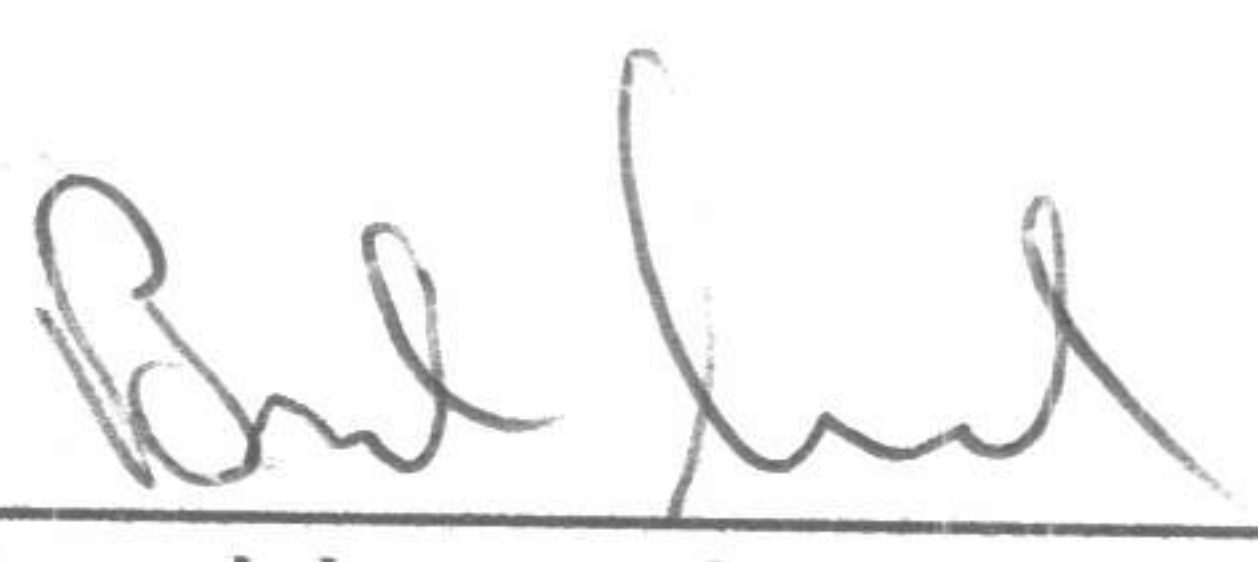
Art. 24 Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'organizzazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs 117/2017.

Art. 25 Norme di rinvio e Disposizioni Finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs 117/2017, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è in vigore dal 26.09.2022_



il Presidente Michele Brasile